



Vigili del Fuoco – CLOZ

Via Chini 7 38028 NOVELLA (TN)

E mail : info@vffcloz.com

www.vffcloz.com

tel e fax 0463/874392

Novella, 28/10/2020

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN AUTOMEZZO APS ANTINCENDIO DI SECONDA CATEGORIA PER LA DOTAZIONE DI SERVIZIO DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CLOZ.

Bando trasmesso per la pubblicazione nella G.U.U.E. il giorno 28/10/2020

CIG: 83793412F1

Importo a base d'asta: € 275.000,00 -, di cui € 0,00.- per oneri della sicurezza

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 04/12/2020 – ore 12:00

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.

Contributo ANAC: non dovuto (art. 65 D.L. 34/2020)

Procedura soggetta ad AVCPASS: ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - AVCP n. 111 dd. 20 dicembre 2012, così come aggiornata dalla delibera n. 157 dd. 17.2.2016, **la verifica dell'assenza di motivi di esclusione sarà effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità.** Pertanto, gli operatori economici sono tenuti a effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, che dovrà essere stampato, sottoscritto digitalmente e caricato a sistema come "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

INDICE

1. PREMESSE	2
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	2
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	4
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	4
5. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	5
6. REQUISITI GENERALI	6
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	6
8. AVVALIMENTO	7
9. SUBAPPALTO	8
10. GARANZIA PROVVISORIA	8
11. SOPRALLUOGO	10
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.	10
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	10
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	11
15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	12
16. OFFERTA TECNICA	17
17. OFFERTA ECONOMICA	18
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	18
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	18
20. COMMISSIONE TECNICA	19
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	20
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	20
23. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	21
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	21
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	21

1. PREMESSE

Il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cloz, per il corretto espletamento della propria attività interventistica necessita di una nuova APS in sostituzione dell'attuale Magirus 256 dichiarato non più idoneo al Servizio da apposita commissione.

A tale fine il Direttivo del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Cloz ha provveduto alla valutazione delle esigenze operative dello stesso al fine della determinazione delle caratteristiche tecniche da richiedere per la fornitura in oggetto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – D.lgs. 50/2016 dei contratti pubblici (in seguito: D.lgs. 50/2016) e degli art. 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 – Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 (in seguito: L.P. n. 2/2016).

Il luogo di consegna della fornitura è la provincia di Trento NUTS ITH2.

Responsabile del Procedimento per l'aggiudicazione: Comandante Matteo Fiorio.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;

- 3) Parametri e criteri di valutazione delle offerte;
- 4) Capitolato speciale – Parte Amministrativa
- 5) Capitolato speciale – Parte Tecnica
- 6) Domanda di partecipazione (Allegato A1 o A2);
- 7) Schema di formulario DGUE (Allegato B)
- 8) Modello dichiarazione precedenti forniture (Allegato C)
- 9) Modello conferma precedenti forniture (Allegato C1)
- 10) Modello sottoscrizione fideiussione provvisoria e impegno garanzia definitiva (Allegato D);
- 11) Modello dichiarazione avvalimento ausiliaria (Allegato E)
- 12) Modello offerta tecnica (Allegato F);
- 13) Modello offerta economica (Allegato G).

La documentazione integrale di gara è accessibile accedendo al seguente link <https://www.vfclorz.com/>

2.2 CHIARIMENTI

Informazioni di carattere procedurale e tecnico possono richiedersi esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: vfvf.cloz@pec.fedvfvfol.it entro il 10° giorno anteriore al termine previsto per la presentazione delle offerte. Le risposte saranno fornite entro il 6° giorno anteriore alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta a condizione che la richiesta sia stata presentata entro il termine indicato. Nel caso di quesiti presentati oltre tale termine, non sarà garantita la risposta.

Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio della Stazione Appaltante, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di interesse generale, saranno pubblicate sul sito <https://www.vfclorz.com/>, che si invita a consultare costantemente.

Anche al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni in materia di anticorruzione, si invitano gli operatori economici interessati ad interloquire con la Stazione Appaltante esclusivamente a mezzo di comunicazioni scritte a mezzo PEC.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D.lgs. 50/2016 (di seguito anche "Codice"), i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 25 della L.P. 2/2016 e all'art. 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a mezzo dei suddetti canali. Si prega di non utilizzare canali alternativi.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del D.lgs. 50/2016, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Norme di prevenzione della corruzione:

- i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il soggetto individuato dal bando quale responsabile del procedimento, il Presidente della seduta di gara e gli eventuali componenti del seggio di gara;
- fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il concorrente si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata;
- il concorrente si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei servizi;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto, attesa l'unicità del prodotto da fornire.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo unitario	Quantità	Importo totale
1	Fornitura di Autopompa Serbatoio ad uso antincendio (APS)	34144210-3	P		1	275.000,00
2	Oneri di sicurezza			0,00		0,00
Importo totale a base di gara						275.000,00

L'importo a base di gara è al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.- in quanto trattasi di fornitura prodotta interamente presso stabilimenti dell'operatore economico.

Si precisa che il Corpo VVF Volontari di Cloz, in quanto organizzazione di volontariato iscritta all'albo di cui all'art.3 della L.P. 13 febbraio 1992, n.8, beneficia dell'agevolazione prevista dall'art. 20 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326 e dalle eventuali ulteriori disposizioni in materia di ONLUS. L'aggiudicatario è tenuto quindi a praticare la **corrispondente riduzione sul prezzo di aggiudicazione**, salva la possibilità di recuperare le somme corrispondenti mediante compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

L'appalto è finanziato con deliberazione della Cassa Provinciale Antincendi n. 32 di data 27 novembre 2019 è stato approvato l'esercizio 2019 del piano pluriennale 2019 - 2021 per la concessione di contributi per l'acquisto di dotazioni antincendio ai Corpi VV.F. volontari e alle Unioni distrettuali, per € 154.000.00. E' inoltre finanziato con fondi del Comune di Novella per € 116.000,00.- e, per la rimanente parte, con fondi propri del Corpo.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La fornitura deve essere eseguita, mediante consegna del bene, entro 600 giorni naturali consecutivi dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza. È fatto salvo il minor termine eventualmente offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Non previsti

5. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del

potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La documentazione a comprova **NON** deve essere presentata in sede di gara.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti di idoneità la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Per gli operatori economici non residenti in Italia la richiesta sarà effettuata direttamente all'operatore economico.

Tale documentazione **NON** deve essere presentata in sede di gara.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesti.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) **Esecuzione nell'ultimo triennio di contratti analoghi**

Il concorrente deve aver fornito nell'ultimo triennio n. 3 mezzi adibiti al Servizio di Antincendio di massa ≥ 15 ton con cabina doppia minimo 6 posti.

Ai fini della determinazione del periodo rilevante, rilevano le date di immatricolazione dei mezzi, che devono essere anteriori alla data di pubblicazione del presente bando.

La comprova del requisito sarà fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, come di seguito chiarito.

Si richiede la presentazione di una dichiarazione conforme al Modello dichiarazione precedenti forniture (**modello Allegato C**), e la dichiarazione, sottoscritta dai committenti delle rispettive forniture dichiarate, comprovante l'avvenuta fornitura ed accettazione della stessa (**modello Allegato C1**).

Tale documentazione **DEVE** essere presentata in sede di gara.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. a)** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che ciascun componente deve aver eseguito almeno n. 1 contratto avente ad oggetto la fornitura di n. 1 mezzo adibito al Servizio di Antincendio di massa \geq 15 ton con cabina doppia minimo 6 posti.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui al punto **7.3 lett. a)** ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al **punto 7.1.**

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità** del contratto stesso **e quindi di esclusione** dell'offerta, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D.lgs. 50/2016, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria sia l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D.lgs. 50/2016.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D.lgs. 50/2016, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Presidente della gara dispone che si richieda per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento (modello **Allegato E**) o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente interessato deve indicare le parti della fornitura che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e dall'art. 26 della L.P. 2/2016. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

In sede di gara non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori, nè la presentazione di ulteriore documentazione.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti mancante o irregolare.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016, l'Aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare alla stazione appaltante, prima della stipula del contratto, l'elenco delle prestazioni, con i relativi importi, che intende affidare, in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010 e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **2%** (due per cento) del prezzo base d'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 5.500,00.-**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) con bonifico, in assegni circolari, con versamento in favore del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Cloz, presso la Cassa Rurale Bank – Novella e Alta Anaunia – alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN: IT 44 G 08200 34680 000003006033

e in aggiunta, per i bonifici dall'estero, **CODICE BIC: CCRTIT2T54A**

indicando la causale **“Deposito cauzionale relativo alla procedura di gara per la fornitura di n. 1 APS antincendio”**;

- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e dei soggetti garantiti, ossia **il Corpo Vigili del fuoco Volontari di Cloz**;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*;
- 4) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) **contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva**, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 8) riportare l'autentica della sottoscrizione,
oppure
essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità) **della persona che sottoscrive la garanzia, che attesti il potere di impegnare il soggetto garante** nei confronti della stazione appaltante (a tal fine è utilizzabile, da parte del soggetto sottoscrittore, il fac-simile di dichiarazione di cui all'**Allegato D** al presente disciplinare);

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte unitamente alla **copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrittore.**

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti **fornendo copia dei certificati posseduti**.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 93 del codice per le microimprese, piccole e medie imprese è necessario che tale condizione sia attestata nella dichiarazione di cui al paragrafo 15.1 del presente disciplinare.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che **siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta**. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non previsto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Non dovuto ai sensi dell'art. 65 D.L. 34/2020

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per essere ammesso alla procedura aperta, l'operatore economico dovrà far pervenire, secondo le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificamente a:

**CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CLOZ
c/o COMUNE DI NOVELLA (TN) – Ufficio Segreteria
Piazza Madonna Pellegrina, 19 - 38028 NOVELLA (TN)**

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04/12/2020

un plico (plico d'invio) chiuso con le seguenti modalità:

- sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la denominazione dell'operatore economico concorrente.

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il responsabile del procedimento ammetterà il concorrente solo qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio della segretezza dell'offerta

a causa della non integrità del plico.

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara. Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.

Sull'esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura: **"OFFERTA FORNITURA DI UN AUTOMEZZO APS ANTINCENDIO"**.

Si precisa che costituisce causa di esclusione dalla procedura la mancata indicazione sull'esterno del plico del riferimento alla gara in oggetto, ovvero l'apposizione di un'indicazione totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l'individuazione del plico come contenente l'offerta per la gara in oggetto.

Il suddetto plico dovrà contenere:

- A) la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA specificata al successivo paragrafo 15;
- B) una busta chiusa contenente l'OFFERTA TECNICA – redatta con le modalità di cui al successivo paragrafo 16 -, **sigillata e contrassegnata** dalla dicitura "OFFERTA TECNICA".
- C) una busta chiusa contenente l'OFFERTA ECONOMICA - redatta con le modalità di cui al successivo paragrafo 17 -, **sigillata e contrassegnata** dalla dicitura "OFFERTA ECONOMICA";

Il plico dovrà pervenire in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo inoltrato da corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta all'ufficio sopra indicato, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e dell'ora del ricevimento.

Per la consegna delle offerte, l'ufficio comunale preposto al ritiro è aperto nei seguenti orari: da lunedì a venerdì: mattino 8 – 12. Numero di telefono di contatto: 347/0088872.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, si invita esplicitamente ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici diversi da quello sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla gara gli operatori economici il cui plico pervenga alla Stazione Appaltante dopo la scadenza del termine sopra indicato, e ciò anche qualora il suo mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione, **e saranno quindi escluse**, le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano alla Stazione Appaltante dopo la scadenza del termine sopra indicato.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi oggetto di dichiarazione nell'ambito dell'istanza di partecipazione e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire

requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità dell'istanza di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le dichiarazioni/documentazioni richieste nel presente paragrafo dovranno essere inserite nel plico di invio, **esternamente alle buste sigillate** contenenti, rispettivamente, l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non devono essere riportati all'interno di tale documentazione elementi concernenti il prezzo offerto, **a pena di esclusione**.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Allegato A

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui **all'Allegato A1 o A2** (secondo la natura giuridica del concorrente), e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito riportate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, d.lgs. 50/2016 fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda contiene inoltre le seguenti dichiarazioni, rese anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali il concorrente:

1. dichiara di aver preso visione e di soddisfare i requisiti generali e i requisiti speciali previsti nel presente disciplinare. Qualora sussistano situazioni astrattamente idonee a configurare i motivi di esclusione di cui all'art. 80, c. 5, lett. c), c- bis), c- ter), c- quater), f- bis) e f- ter) del Codice, il concorrente è tenuto altresì a:
 - a) fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito;
 - b) indicare se ha adottato misure di autodisciplina e, in quest'ultimo caso, specificare altresì:

- b1) se ha risarcito interamente il danno o se si è impegnato formalmente a risarcire il danno;
- b2) se ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, d.lgs. 50/2016 fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
 3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione delle prestazioni sia sulla determinazione della propria offerta;
 4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 5. **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 6. indica i seguenti dati ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del d.lgs. 50/2016: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016;
 7. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D.lgs. 50/2016;
 8. attesta di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento dell'Unione europea n. 679/2016, di cui all'ultimo paragrafo del presente disciplinare, pure a mente del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.
 9. l'operatore economico che abbia presentato la domanda di cui all'art. 161, anche ai sensi del sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (in seguito "L.F.") o ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 fornisce, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, le informazioni e le documentazioni secondo quanto prescritto dall'art. 110 del Codice e dall'art. 186-bis L.F..
 10. qualora intenda costituire la cauzione in misura ridotta, avvalendosi dei benefici previsti dall'art. 93, c. 7, del d.lgs. 50/2016: dichiara di essere in possesso di una o più delle certificazioni previste dall'articolo 93, c. 7, del d.lgs. 50/2016, da indicare espressamente, ovvero di essere microimpresa, piccola o media impresa.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 10, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di operatore singolo, dal legale rappresentante o soggetto che ha i poteri di impegnare validamente l'impresa;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere

sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune**, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Alla domanda va allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i soggetto/i che la sottoscrive/ono.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 (vedi schema di formulario DGUE - Allegato B), con le seguenti precisazioni.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega altresì:

- DGUE, sottoscritto dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del D.lgs. 50/2016, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (integrata nell'Allegato E);
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del D.lgs. 50/2016 sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (integrata nell'Allegato E);
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità e quindi di esclusione**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

In tal caso, ai sensi dell'art. 26 della L.P. 2/2016 NON è richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, senza ulteriori indicazioni.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6. del presente disciplinare. Si precisa che:

- fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, al d.l. n. 135/2018 convertito dalla legge n. 12/2019 e al d.l. 32/2019 convertito dalla legge 55/2019, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, c. 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis), f-ter) del Codice (la dichiarazione è integrata nel modello di domanda di partecipazione Allegato A - cfr. punto 15.1 n. 1 del presente disciplinare);
- a seguito delle modifiche apportate all'articolo 80, c. 5, lett. b) e all'art. 110 del Codice dal d.l. 32/2019 convertito dalla legge 55/2019, **le imprese sottoposte a fallimento non possono partecipare alle procedure di gara** e di conseguenza la precisazione contenuta nella Sezione C - MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI della Parte III del DGUE recante "in caso affermativo: il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici" deve considerarsi come non apposta;
- a seguito delle modifiche apportate all'articolo 80, c. 5, lett. b) e all'art. 110 del Codice dal d.l. 32/2019 convertito dalla legge 55/2019 e in considerazione della Sezione C. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI della Parte III del DGUE relativa alle imprese ammesse (o che abbiano depositato la domanda di ammissione) a concordato preventivo con continuità aziendale, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine alla sua situazione (la dichiarazione è integrata nel modello di domanda di partecipazione Allegato A - cfr. punto 15.1 n. 9 del presente disciplinare);
- in relazione alla Sezione B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI della Parte III del DGUE, a seguito delle modifiche apportate all'art. 80, c. 4, del Codice dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella l. 11 settembre 2020, n. 120, *"un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante e a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4"*.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» oppure compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare.

In ogni caso deve essere allegata la dichiarazione e la documentazione concernente le forniture analoghe eseguite, come riportato al paragrafo 15.3 (**modelli Allegato C e Allegato C1**).

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE, una volta compilato deve essere stampato e sottoscritto, con le seguenti precisazioni:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, ciascun operatore raggruppato o consorziato deve compilare un DGUE distinto;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete deve essere presentato un DGUE distinto da parte di ciascuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero da parte dell'organo comune e delle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato esclusivamente dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del d.lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 che hanno operato

presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Al DGUE va allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che la sottoscrive, se diverso dal soggetto che sottoscrive la domanda di partecipazione.

15.3 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO

1. Dichiarazione relativa alle precedenti forniture, a comprova del possesso del requisito di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 7.3 (**modello Allegato C**), con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto che la sottoscrive;
2. Dichiarazione dei committenti delle forniture di cui al punto 1., utilizzando preferibilmente il **modello Allegato C1**, comprovanti l'avvenuta fornitura e la sua accettazione; tali dichiarazioni devono essere redatte su carta intestata del committente e riportare la qualifica del soggetto firmatario;
3. Documentazione relativa alla GARANZIA PROVVISORIA con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del D.lgs. 50/2016 (oltre alla dichiarazione attestante i poteri del soggetto che ha sottoscritto la fideiussione, in caso di garanzia fideiussoria). Si veda paragrafo 10;
4. Dichiarazione attestante i poteri del soggetto che ha sottoscritto la fideiussione e l'impegno al rilascio della garanzia definitiva, in caso di garanzia fideiussoria (**Modello Allegato D**), con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto che la sottoscrive;
5. Dichiarazione attestante i poteri del soggetto che ha sottoscritto l'impegno al rilascio della garanzia definitiva, se diverso da quello di cui al punto 4. oppure nel caso di cauzione presentata in forme diverse dalla fideiussione/assicurazione (**Modello Allegato D**), con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto che la sottoscrive;
6. PASSOE relativo al concorrente ed all'eventuale impresa ausiliaria;
7. Ulteriore documentazione, prevista dal paragrafo 15.2, nel caso di avalimento.

15.3.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (già integrata nell'**Allegato A1**).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (già integrata nell'**Allegato A1**).

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione (già integrata nell'**Allegato A2**) attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre (già integrata **nell'Allegato A1**);
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (già integrata **nell'Allegato A1**).

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (già integrata **nell'Allegato A2**).

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (già integrata **nell'Allegato A2**);
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei (già integrata **nell'Allegato A2**);
 - c. le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (già integrata **nell'Allegato A2**).

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. OFFERTA TECNICA

All'interno della busta sigillata contenente l'"**Offerta Tecnica**" dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- a) **a pena di non valutazione**, il Modello offerta tecnica (**Allegato F**) nel quale il concorrente indica le migliorie che intende offrire rispetto alle specifiche e caratteristiche minime contenute nei documenti di gara (Capitolato speciale – parte amministrativa e parte tecnica), in relazione ai singoli criteri di valutazione;
- b) **a pena di esclusione**, una dichiarazione (**Allegato F1**) riportante l'elenco dei centri di assistenza, disponibili a garantire la manutenzione, sia dell'autotelaio sia dell'allestimento, per il periodo di durata della garanzia prestata, a decorrere dalla data di accettazione. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti (o soggetti titolati) ed essere accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrittore.

Il concorrente potrà allegare eventuali elaborati grafici, immagini, o quant'altro ritenga utile al chiarimento dell'offerta. Non devono, in nessun caso, essere riportati nell'Offerta Tecnica elementi concernenti il prezzo offerto, **a pena di esclusione**.

La documentazione costituente l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. **Nel caso di concorrenti associati, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che hanno sottoscritto la domanda di partecipazione (paragrafo 15.1).**

All'offerta tecnica va allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i soggetto/i che la sottoscrive/ono.

17. OFFERTA ECONOMICA

All'interno della busta sigillata contenente l'**Offerta Economica** deve essere inserita l'offerta, redatta utilizzando il modello **Allegato G**, riportando il ribasso percentuale sull'importo complessivo posto a base di gara, al netto di IVA.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica deve riportare espressamente l'impegno del concorrente, in caso di aggiudicazione, di praticare la riduzione sul prezzo di vendita al netto di IVA, corrispondente all'agevolazione prevista dall'art. 20 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326 ed eventuali successive disposizioni in materia di ONLUS, spettante al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Cloz in quanto organizzazione di volontariato iscritta all'albo di cui all'art. 3 della L.P. 13 febbraio 1992, n.8.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che hanno sottoscritto la domanda di partecipazione (paragrafo 15.1).

All'offerta economica va allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i soggetto/i che la sottoscrive/ono.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. 2/2017.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Le modalità di attribuzione dei punteggi, sia per la parte tecnica che per la parte economica, sono indicate nell'allegato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", cui si fa integrale rinvio.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, il giorno

04/12/2020 alle ore 14:00
presso la sede del Corpo dei Vigili Volontari di Cloz - Via Chini 7 - 38028 NOVELLA (TN)

in seduta pubblica, compatibilmente con le disposizioni in materia di emergenza sanitaria da virus SARS-COV2 vigenti, il Presidente del Seggio di gara procede:

- a verificare l'integrità dei plichi esterni pervenuti entro il termine stabilito, l'apposizione della sigillatura e le firme sui lembi di chiusura e ad accertare la presenza della documentazione amministrativa e delle buste contenenti rispettivamente l'offerta tecnica e l'offerta economica, nonché l'integrità delle medesime;
- ad esaminare la documentazione amministrativa presentata, a verificarne la completezza e regolarità e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara ove ricorrano le cause di esclusione previste nel presente disciplinare, oppure a disporre il soccorso istruttorio, sospendendo in tal caso la seduta.

Si precisa che, a norma dell'art. 4bis della L.P. 2/2020, l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti; tali dichiarazioni saranno esaminate, per l'aggiudicatario e per i soggetti sorteggiati nel corso della seduta di gara, in sede di verifiche successive all'aggiudicazione.

Successivamente (lo stesso giorno oppure il giorno fissato per la seconda seduta pubblica), il Presidente del Seggio di gara procederà ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche e ne verificherà la regolarità formale. Procederà, quindi, all'esame della documentazione tecnica, accertando la sussistenza dei requisiti minimi, nonché:

- all'attribuzione dei punteggi di merito tecnico, dando atto che trattasi di punteggi assegnabili unicamente sulla base di criteri quantitativi o tabellari, senza procedere ad alcuna riparametrazione;
- all'apertura della busta economica ed all'esame dell'offerta economica in essa contenuta,
- a verificarne la completezza e la regolarità formale in relazione a quanto previsto dal presente invito;
- a dare lettura dei ribassi offerti;
- ad assegnare il corrispondente punteggio.

Il Presidente del Seggio di gara procederà infine all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del d.lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione disposta dal Presidente del Seggio di gara non abbisogna di approvazione alcuna, fatto salvo quanto appresso indicato in relazione alle eventuali offerte anomale.

Il Presidente del Seggio di gara può disporre in ogni momento la sospensione della seduta, per il protrarsi delle operazioni. Data e ora prefissate per le sedute pubbliche successive alla prima saranno preventivamente comunicate ai concorrenti tramite PEC.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, c. 3, del Codice (ove ricorrano i presupposti ivi indicati) e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Presidente del Seggio di gara chiude la seduta dando comunicazione al soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21.

Qualora l'offerta sia soggetta a verifica, in caso di valutazione positiva verrà confermata l'aggiudicazione dandone comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC, in caso negativo si procederà con la valutazione dell'offerta del concorrente successivo, procedendo in seduta pubblica all'esclusione della o delle offerte ritenute non congrue.

A conclusione delle operazioni di gara, verrà inviata comunicazione, mediante PEC, del nominativo dell'aggiudicatario a tutti i partecipanti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre **non è vincolante per la Stazione appaltante** che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento della fornitura. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

20. COMMISSIONE TECNICA

Poiché gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa hanno tutti natura quantitativa o tabellare, non si dà luogo alla nomina della Commissione tecnica.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anomala, il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento, avvalendosi, se ritenuto necessario, di esperti, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Presidente del Seggio di gara, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 4bis, comma 6, della L.P. 2/2020, il Presidente del Seggio di gara, riaperta la seduta a seguito della valutazione di anomalia ovvero nella medesima seduta, dichiara l'aggiudicazione – non soggetta ad approvazione alcuna – in favore dell'operatore economico primo in graduatoria qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ovvero, in caso contrario, dichiara l'**esclusione** dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica, è risultata non congrua e procede analogamente nei confronti dell'operatore economico collocato al secondo posto in graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 4bis della L.P. 2/2020, in capo all'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto ed all'eventuale impresa ausiliaria. A tal fine, a norma dell'art. 4bis, comma 3, procede alle verifiche utilizzando le informazioni disponibili presso Banche dati ufficiali e richiedendo all'operatore economico, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra 10 e 20 giorni.

In particolare saranno richieste all'aggiudicatario le dichiarazioni e documentazioni a comprova dei requisiti di partecipazione, secondo quanto previsto al paragrafo 7, nonché le dichiarazioni dei titolari dei centri di assistenza indicati in sede di offerta, che confermino la disponibilità alla prestazione del servizio e la disponibilità dei ricambi, per tutto il periodo di garanzia offerto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche in capo all'aggiudicatario, la stazione appaltante procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche sullo stesso senza procedere al ricalcolo della soglia di anomalia né ad una nuova determinazione dei punteggi, ai sensi dell'art. 4bis comma 4, della L.P. 2/2020.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, se richiesta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4 bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 25 bis della L.P. n. 2/2016 non potrà essere stipulato prima di **35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro **60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. E' fatta salva la facoltà di avvio anticipato dell'esecuzione dell'appalto in via di urgenza, ai sensi del predetto art. 32, comma 8 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma di scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto è richiesto all'aggiudicatario di produrre, prima della stipula del contratto, la documentazione integrativa prevista nel Capitolato speciale – parte tecnica, la cauzione definitiva, nonché di concordare con la stazione appaltante eventuali specifiche di dettaglio, secondo quanto indicato nel medesimo Capitolato speciale – parte tecnica.

L'accettazione di tale condizione è stata dichiarata dall'aggiudicatario nella istanza di partecipazione. In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto, revocherà l'aggiudicazione ed incamererà la cauzione provvisoria.

In caso di mancato presentazione della documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto, ivi compresa la cauzione definitiva, entro il termine assegnato, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria, salvo l'addebito degli eventuali maggiori danni.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Trento, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art.


5 del Regolamento, il Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Cloz (TN) Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Cloz (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (il Comandante in carica), Via Chini n. 7 – 38028 Novella (TN) – tel. e fax: 0463/874392; email info@vffcloz.com; PEC: vvf.cloz@pec.fedvffvol.it

Il trattamento dei dati personali dei concorrenti sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

Il Comandante

Matteo Fiorio



**CORPO VIGILI
DEL FUOCO
VOLONTARI DI CLOZ**
Cod. Fisc. 83030890228

Allegati: c.s